

GUIDA ALL'ATTIVITA' DI PULIZIA DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LEGGE 82/1994

AMBITO DI APPLICAZIONE

La Legge 82/1994 disciplina le seguenti attività così definite:

pulizia: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

disinfezione: il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

disinfestazione: il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

derattizzazione: il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

sanificazione: il complesso di procedimenti e operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Il Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato, con circolare dell'8 gennaio 2001, definisce le attività non rientranti nell'ambito di applicazione della Legge 82/1994:

- pulizia di caminetti
- espurgo pozzi neri
- sterilizzazione terreni ed ambienti
- pulizia arenili, strade, piazze, cigli stradali
- manutenzione e pulizia giardini, corsi d'acqua e sentieri
- disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.

INIZIO DELL'ATTIVITA'

Le imprese che esercitano attività di pulizie e/o disinfezione presentano indifferentemente alla Camera di Commercio della provincia ove viene esercitata l'attività, oppure allo SUAP, segnalazione certificata di inizio dell'attività e dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali del c.d. "responsabile tecnico" (per l'ipotesi di sanificazione, derattizzazione e disinfestazione).

Il comma 3 dell'art. 10 del D.L. 7/2007 (in vigore dal 02.02.2007) convertito, con modificazioni, dalla legge 02.04.2007, n. 40, ha stabilito che per le sole imprese di pulizia e disinfezione non è più previsto l'obbligo del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi (titoli di studio ed esperienza professionale).

REQUISITI DI ONORABILITA'

Devono essere posseduti da:

- il titolare di impresa individuale
- tutti i soci di società in nome collettivo
- i soci accomandatari di società in accomandita semplice
- il socio unico e il/gli amministratore/i di s.r.l. unipersonale
- il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo amministrativo (e cioè: presidente, vice presidenti, amministratore unico, amministratore delegato e tutti i membri del consiglio di amministrazione) di società di capitali e cooperative
- chi ha la rappresentanza e gli imprenditori o i legali rappresentanti delle società consorziate di consorzi di cui all'art. 2612 c.c. e le società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c.
- chi rappresenta stabilmente in Italia società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato di cui all'art. 2506 c.c.
- l'institore

e pertanto, nei loro confronti:

- non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non devono essere in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni;
- non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica (artt. dal 453 al 498 del codice penale) o il patrimonio (artt. dal 624 al 649 del codice penale);
- non deve essere stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dagli uffici direttivi delle imprese; salvo che, per i reati di cui sopra, sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve essere in corso procedura fallimentare;
- non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal D.Lgs. 159/2011 (antimafia);
- non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale (*Illecita concorrenza con minaccia o violenza*);
- non devono essere state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica finanziaria si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

a) assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996 n. 108, ovvero dimostrazione di aver pagato integralmente i debiti connessi al protesto; tale requisito verrà accertato d'ufficio mediante il registro informatico tenuto dall'Ufficio Protesti della Camera di commercio;

- b) iscrizione all'INPS e all'INAIL dei propri addetti per i quali sussiste il relativo obbligo;
- c) regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l'impresa occupi personale dipendente;
- d) esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno di un c/c bancario, postale o on-line: obbligatoria l'esibizione delle attestazioni bancarie con la dimostrazione degli affidamenti bancari effettivamente concordati solo per le imprese che richiedono l'iscrizione nella fascia; per le altre è sufficiente la dichiarazione sul modello).

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E ORGANIZZATIVA

I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali.

Il responsabile tecnico deve assumere con l'impresa un "vincolo stabile e continuativo" che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti.

Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno (art. 2 D.M. 274/1997).

Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto responsabile tecnico" di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa.

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA per le attività di disinfezione derattizzazione e sanificazione

I requisiti tecnico-professionali sono i seguenti:

A. ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

Per i nati entro il 31/12/1951 l'obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza di quinta elementare o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 14° anno di età;

Per i nati dall'01/01/1952 al 31.12.1984 l'obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza media o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 15° anno di età;

Per i nati dal 01/01/1985 al 31/12/1992 l'obbligo scolastico si intende assolto con l'ammissione al secondo anno di scuola superiore o la frequenza di nove anni di studio al compimento del 15° anno di età;

Per i nati dal 01/01/1993 l'obbligo scolastico si intende assolto con l'ammissione al terzo anno di scuola superiore o la frequenza di dieci anni di studio al compimento del 18° anno di età.

B. ESPERIENZA PROFESSIONALE

E' necessaria la dimostrazione di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di **almeno tre anni**:

per attività tecnico manuale (lavoratore iscritto all'INAIL), in qualità di:
titolare, amministratore, socio;

collaboratore familiare;

di operaio qualificato nello specifico campo di attività, in qualità di:

dipendente qualificato (il livello contrattuale richiesto è quello qualificato 4° livello, 3° e 3° super)

prestatore di lavoro somministrato (già interinale);

prestatore di lavoro ripartito.

SOMMINISTRAZIONE

Il prestatore di lavoro somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. Lo stesso, inoltre, non è assunto alle dirette dipendenze dell'utilizzatore, ma piuttosto a quelle del soggetto somministratore. Il somministrato non può, pertanto, essere assimilato in modo perfetto ad un lavoratore dipendente dell'impresa presso cui esplica la propria attività. Considerato, tuttavia, che il predetto svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, e che si pone, quindi, di fatto, rispetto a quest'ultimo, in una relazione riconducibile a quella del lavoratore dipendente, si ritiene che, ove nel concreto atteggiarsi del rapporto, ricorrano i presupposti indicati in precedenza, nulla osti all'utilizzo di tale figura contrattuale per il conseguimento delle seguenti finalità:

1) dimostrare l'immedesimazione organica con l'impresa, al fine dell'assunzione del ruolo di responsabile tecnico;

2) dimostrare di avere svolto un'attività lavorativa alle dirette dipendenze di una impresa del settore al fine di maturare il requisito tecnico-professionale;

3) dimostrare di avere svolto un'attività lavorativa presso imprese del settore al fine di maturare il requisito tecnico-professionale.

LAVORO RIPARTITO

Il rapporto contrattuale in questione appare ampiamente riconducibile a quello di lavoro subordinato, con la sostanziale differenza della responsabilità solidale per l'adempimento della prestazione lavorativa e quindi nulla osta al suo utilizzo per la dimostrazione del requisito dell'immedesimazione. In particolare, la solidarietà dell'obbligazione consente al titolare dell'impresa di avere garantita la presenza di un responsabile tecnico anche nei casi in cui uno dei due coobbligati sia assente dal lavoro per malattia, ferie, ecc. Il rapporto in questione appare inoltre idoneo anche per l'acquisizione del requisito tecnico-professionale, con l'avvertenza che la prestazione dei coobbligati verrà, ovviamente, computata proporzionalmente al tempo effettivamente lavorato (in analogia con il lavoro a tempo parziale).

C. TITOLO DI STUDIO

diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività;

diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;

attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

E' necessario che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche (Circolare ministeriale n. 3428/c del 25 novembre 1997).

Sarà onere del richiedente dimostrare la frequenza delle suddette materie.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano, di seguito titoli di studio idonei a GUIDA IMPRESE DI PULIZIA del 31.10.2020

ricoprire la figura di preposto alla gestione tecnica in attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione:

- laurea in chimica, medicina, farmacia, biologia, veterinaria, ecologia, ingegneria chimica
- diploma di istituto tecnico industriale (chimico industriale, industria tintoria, materiale plastico)
- diploma di maturità professionale di agrotecnico
- geometra, ragioniere, liceo classico e liceo scientifico

PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA

Il preposto alla gestione tecnica per le attività di disinfestazione e/o derattizzazione e/o sanificazione, **deve avere un “rapporto di immedesimazione con l’impresa”**.

Sono considerati “immedesimati” con l’impresa:

- il titolare
- l’amministratore di società di capitali
- il socio accomandatario
- il socio di s.n.c.
- il socio accomandante se “socio prestatore d’opera”
- l’istitutore
- il dipendente (con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato, sia a tempo pieno, sia part-time)
- collaboratore familiare (coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado)
- procuratore/istitutore, con procura relativa all’esercizio dell’attività di impresa di pulizie
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale)
- prestatore di lavoro ripartito

Non possiede il presupposto dell’immedesimazione, invece, il lavoro intermittente (pur non potendo svolgere il ruolo di responsabile tecnico in via principale, potrà, di contro, svolgere il ruolo di responsabile tecnico in via sostitutiva nei casi, ad esempio, di malattia oppure di ferie del responsabile tecnico principale, con ciò garantendo la piena operatività dell’impresa).

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Premesse

Secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 2 lettera d) della Legge 82/1994, le imprese che intendono partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di pulizia indette dalle PP.AA. vanno classificate in base al “**volume d’affari al netto dell’IVA**”.

Queste fasce di classificazione sono state così individuate dall’art. 3 del D.M. 274/1997:

- Fascia a) fino a € 51.645,69
- Fascia b) fino a € 206.582,76
- Fascia c) fino a € 361.519,83
- Fascia d) fino a € 516.456,90
- Fascia e) fino a € 1.032.913,80
- Fascia f) fino a € 2.065.827,60

Fascia g)	fino a € 4.131.655,19
Fascia h)	fino a € 6.197.482,79
Fascia i)	fino a € 8.263.310,39
Fascia l)	oltre € 8.263.310,39

L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al **netto dell'IVA**, "**realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni**". Pertanto un'impresa di pulizie potrà richiedere la fascia di classificazione **non prima di due anni dalla data di inizio dell'attività**.

La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore all'importo medio realizzato nell'ultimo triennio o biennio, nel caso di nuova impresa.

Nel caso della prima fascia l'importo medio deve essere almeno di € 30.987,41.

Requisiti economico-finanziari per l'iscrizione nella fascia

Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere, a norma dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 82/1994, anche ai seguenti **ulteriori requisiti economico-finanziari**:

avere fornito nel periodo di riferimento:

- almeno uno dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento di importo complessivo non inferiore al 40% dell'importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale richiede l'iscrizione, *ovvero*
- almeno due dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento di importo complessivo non inferiore al 50% dell'importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale richiede l'iscrizione, *ovvero*
- almeno tre dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, di importo complessivo non inferiore al 60% dell'importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale richiede l'iscrizione;

avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto,

- non inferiore al 60% dei costi totali (se attività di pulizia e disinfezione)
- non inferiore al 40% dei costi totali (se attività di disinfestazione, derattizzazione o sanificazione).

Pertanto, per l'accesso alla prima fascia è necessario che l'impresa abbia avuto nel triennio di riferimento (o nel minor periodo, comunque non inferiore al biennio):

- a) un fatturato medio, al netto dell'IVA, di almeno € 30.987,41 e abbia fornito nello stesso periodo, almeno un servizio di importo pari o superiore a € 12.394,97 (40% di € 30.987,41), *ovvero*
- b) almeno due servizi di importo cumulativo non inferiore a € 15.493,71 (50% di € 15.493,71; per es. un servizio di € 5.164,57 ed uno di € 10.329,14); *od, infine*
- c) tre servizi di importo cumulativo non inferiore a € 18.592,45 (60% di € 30.987,41; per es. due servizi di € 7.746,85 ed uno di € 3.098,75).

Fascia di classificazione	1 servizio (Euro)	2 servizi (totale Euro)	3 servizi (totale Euro)
Fascia a)	12.395,00	15.493,00	18.592,00
Fascia b)	20.658,28	25.822,84	30.987,41
Fascia c)	82.633,10	103.291,38	123.949,66
Fascia d)	144.607,93	180.759,91	216.911,90
Fascia e)	206.582,76	258.228,45	309.874,14
Fascia f)	413.165,52	516.456,90	619.748,28
Fascia g)	826.331,04	1.032.913,80	1.239.496,56
Fascia h)	1.652.662,08	2.065.827,60	2.478.993,11
Fascia i)	2.478.993,12	3.098.741,40	3.718.489,67
Fascia l)	3.305.324,16	4.131.655,20	4.957.986,23

Modalità di presentazione della denuncia di inserimento nella fascia

Un apposito modello accompagna la modulistica del Registro delle imprese L'utente dovrà compilare un modello "note" in cui inserire la frase: richiesta di inserimento nella fascia di classificazione (citare una fascia dalla lettera a) alla lettera l)

In calce allo stesso il legale rappresentante dell'impresa dovrà scrivere: "Il sottoscritto..... dichiara inoltre la piena disponibilità dell'impresa a fornire, su richiesta del responsabile del procedimento, la copia integrale del libro unico del lavoro non reso, ovvero, la disponibilità a consentire l'accesso presso i propri uffici ai funzionari camerali eventualmente incaricati di effettuare opportune verifiche sui libri stessi. F.to....."

ALLEGATI:

1. elenco dei servizi resi nel periodo di riferimento (ultimo triennio o minor periodo di attività non inferiore, comunque a due anni),
2. copia delle dichiarazioni IVA relative al periodo di riferimento
3. dichiarazioni dei committenti relativamente ai servizi di cui al punto 2)
4. dichiarazione bancaria riferita agli affidamenti effettivamente accordati

Subentro di attività (fusione, successione, ecc.)

Nei casi di subentro nell'attività (es. imprenditore individuale succeduto nell'attività a seguito del decesso del precedente titolare, fusione per incorporazione, ecc.) è possibile fare ricorso, ai fini dell'iscrizione nelle fasce di classificazione, anche al fatturato dell'impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività. L'impresa cessionaria deve, inoltre, dimostrare che dalla successione aziendale è effettivamente derivata una variazione del volume di affari. In particolare, il cessionario dovrà dimostrare il diritto ad acquisire o variare la fascia di classificazione già assegnata all'impresa cedente, evidenziando il compendio dei servizi effettivamente svolti relativamente allo specifico settore di attività negli ultimi tre anni, o diverso periodo previsto dalle legge. Il compendio sarà composto dall'originario complesso aziendale e da quello acquisito.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE

A seguito della Conferenza unificata Stato/Regioni del 22.2.2018 e della deliberazione della Giunta della Regione Liguria del 30.3.2018, le imprese che esercitano l'attività di pulizie di cui alla L 82/1994 presentano indifferentemente alla Camera di Commercio della provincia ove viene esercitata l'attività, oppure allo SUAP, la "segnalazione certificata di inizio dell'attività per l'esercizio dell'attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione".

In caso di presentazione al Registro Imprese, essa deve essere contestuale alla pratica con cui l'impresa dichiara l'inizio dell'attività.

Qualora, invece, la scia venga presentata al Comune, dovrà comunque essere presentata al Registro Imprese la pratica contenente la dichiarazione dell'attività entro 30 giorni dall'inizio.

Per l'istruttoria compiuta dalla Camera di Commercio relativamente al possesso dei requisiti professionali e morali, sono dovuti diritti di segreteria (viene corrisposta la maggiorazione di 9/15 euro – per imprese individuali/società- prevista dalla tabella dei diritti di segreteria al momento della presentazione della pratica telematica).

La pratica di modifica (del responsabile tecnico, oppure per l'inserimento o la modifica di una fascia di classificazione) deve essere accompagnata invece dalla presentazione dell'apposita modulistica camerale.

Nomina (o aggiunta) / Sostituzione (cessazione e/o contestuale nomina) del responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un nuovo preposto alla gestione tecnica per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, o la cessazione con/senza contestuale sostituzione di preposto alla gestione tecnica, utilizzando l'apposito modello, presente sul sito camerale, allegato ai modelli del Registro delle imprese/Albo imprese artigiane (L'impresa dovrà compilare anche l'intercalare "P" di modifica/cessazione del preposto alla gestione tecnica per cui comunica la nomina od il cessato rapporto e l'intercalare "P" di nomina del nuovo preposto alla gestione tecnica).

Se cessa l'unico responsabile tecnico dell'impresa, la stessa dovrà presentare denuncia di cessazione dell'attività o sospensione dell'attività (parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 184831 del 21.10.2014) ad esso collegata.

Le sospensioni di attività soggette a denuncia sono quelle che hanno una certa rilevanza e caratteristiche di eccezionalità. Sono di norma da ritenere tali le sospensioni che si protraggono per più di 30 giorni. La denuncia di sospensione di durata superiore ai 12 mesi deve essere adeguatamente documentata.

A seguito della comunicazione di sospensione dell'attività il Registro imprese procederà sulla posizione dell'impresa interessata all'eliminazione della/e connessa/e abilitazione/i.